

ALLEGATO A

Il documento verifica la sussistenza degli elementi elencati, al fine di determinare l'eventualità di dismissioni obbligatorie		Cidiu S.p.A.	Smat S.p.A. *
Le partecipate rientrano nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016?			
	Svolgono attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali?	SI	SI
	Producono servizi di interesse generale?	SI	SI
	Progettano e/o realizzano un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra P.A.?	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie
	Realizzano e/o gestiscono un'opera pubblica o un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato?	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie
	Autoproducono beni o servizi strumentali all'ente?	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie
	Svolgono servizi di committenza?	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie
Le partecipate risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?		NO	NO
Le partecipate svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o da enti pubblici strumentali?		NO	NO
Le partecipate hanno conseguito (nel triennio precedente) un fatturato medio non superiore a euro un milione? **		NO	NO
Le partecipate hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?		NO	NO
È necessario attivare una procedura volta al contenimento dei costi di funzionamento delle partecipate?		NO	NO
È necessario aggregare realtà aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4?		NO	NO

* Per completezza si riportano anche i dati relativi a Smat S.p.A., benché quest'ultima sia da considerarsi esclusa dall'applicazione del T.U.S.P., come esplicitato nel corpo della deliberazione consiliare. ** L'art. 26, co. 12-quinquies, D.Lgs. n. 175/2016, specifica che ai fini dell'applicazione del criterio secondo cui i piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a euro un milione, il primo triennio rilevante è il 2017- 2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a euro cinquecentomila per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20.